

## **DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 1. Oggetto**

1. Le presenti disposizioni, in attuazione dell'art. 24 dello Statuto, regolano le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta comunale.
2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le altre norme di legge e di regolamento vigenti nella materia e lo Statuto comunale.

### **Art. 2. Organizzazione dei lavori della Giunta comunale**

1. La Giunta si riunisce, di norma, una volta la settimana e tutte le volte che il Sindaco lo ritenga necessario. Il Sindaco può altresì prevedere lo svolgimento della Giunta Comunale in giorni fissi settimanali, rendendolo noto al Segretario Generale e agli uffici per quanto di competenza.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede municipale, all'interno del Palazzo comunale.
3. Alle sedute partecipano il Sindaco e gli Assessori con l'assistenza del Segretario Generale. Possono essere invitati a partecipare alle sedute Dirigenti, Responsabili di Servizio, o altri soggetti interessati agli argomenti in discussione.

### **Art. 3. Svolgimento delle sedute in modalità telematica**

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale può aver luogo anche con modalità telematica che consenta, a uno o più dei componenti ed al Segretario Generale (o al Vicesegretario Generale che lo sostituisce), di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono tenute presso la sede del Comune.
2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nei verbali di deliberazione e nel resoconto sommario che elenca le deliberazioni approvate, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.
3. Resta nella facoltà del Presidente di escludere, per singole sedute, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
4. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono assicurare, nella massima riservatezza possibile delle comunicazioni e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di: a. percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete; b. intervenire nella discussione; c. effettuare una votazione palese, salva l'attivazione di idonei sistemi che consentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa.
5. Deve essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente, la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione. La visione degli atti della riunione è garantita con la messa a disposizione in via telematica delle proposte, come previsto al successivo art. 4.

### **Art. 4. Proposte di deliberazione**

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte e inserite nel sistema informatico di gestione dei documenti corredate dai pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e vengono quindi trasmesse per posta elettronica ai componenti della Giunta ed al Segretario Generale.

### **Art. 5. Astensione obbligatoria**

1. Il Sindaco e gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Sindaco o dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. I componenti della Giunta che si trovino nei casi indicati al comma precedente, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto per cui ricorre l'incompatibilità, si allontanano dalla sala o, se da remoto, disattivano il collegamento alla seduta, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione nel verbale di deliberazione.

#### **Art. 6. Obbligo del segreto**

1. I componenti della Giunta, il Segretario Generale, i dipendenti e i soggetti estranei all'Amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza sono tenuti al segreto d'ufficio.